





COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 Del 08-04-14

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **otto** del mese di **aprile** alle ore **21:00**, si è riunito nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

REPETTO AMBROGIO	P	ROSSELLO FRANCO	P
ARANCINO DAVIDE	P	CAVIGLIA MARIA GINA	P
PENNER PIERO	P	NICCOLI GIUSEPPE	P
GRILLO ILARIA FRANCESCA	P	BARISONE GANDOGLIA PIERA	P
PELUFFO GIOVANNI	P	TISSONE RINALDO	P
GIUSTO DIEGO	P	FIORITO ALESSANDRO	P
SAPORITO BRUNO	P		

CONSIGLIERI PRESENTI ALLA SEDUTA N. 13

Partecipa alla seduta la Dr.ssa GAGGERO MICHELA in qualità di SEGRETARIO .

Il Sig. REPETTO AMBROGIO - SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:







08.04.2014

N. 15

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

Il Segretario Comunale procede all'appello, 13 Consiglieri presenti.

INTERVENTO DEL SINDACO

"C'è stato un errore nell'affissione dei manifesti e anche nella determina di convocazione del Consiglio Comunale che però non è stato tradotto per fortuna nella convocazione ai consiglieri, è un refuso, è stato ripetuto due volte al punto 1 e 3, la modifica al regolamento imposta municipale propria, vi spiego anche la motivazione per cui probabilmente è sfuggita questa cosa all'ufficio, perché inizialmente aveva messo al primo punto quello che oggi è il punto N. 2, l'approvazione del regolamento della Iuc, ho chiesto che siccome questo regolamento comprende anche il regolamento Imu, ho chiesto che venisse posizionato al punto 1, la modifica al regolamento Imu, lei l'ha inserita al punto N. 1 ma non l'ha smarcata al punto N. 3. Per cui sulle convocazioni che vanno in automatico, per fortuna a tutti i consiglieri sono arrivate giuste, l'ho firmata naturalmente vedendo la mia per me erano tutte uguali, ho fatto la determina e automaticamente la determina è andata sul manifesto.

Quindi non c'è nessun problema formale, però è giusto comunicarlo perché è stato attentamente fatto osservare dalla minoranza ai consiglieri giustamente ed era giusto anche spiegarlo, è la prima volta che mi succede in 10 anni, però può anche capitare che si sbagli un manifesto, quindi è questa la motivazione per cui è successo questo fatto.

La seconda comunicazione che faccio a nome e per conto del Presidente della Croce Bianca di Noli Giorgio Ferrari che mi ha chiesto di dire pubblicamente che c'è questa raccolta fondi per l'acquisto di un defibrillatore per le scuole elementari, perché per le scuole medie c'è già un privato che glielo fornirà nei mesi invernali gratuitamente, so che per esempio sabato e domenica c'è stata una raccolta fondi da parte degli amici d'Europa che ha fatto una struttura qua sotto, quindi mi ha pregato di dare questa comunicazione, proporrei, se siete tutti d'accordo di devolvere il gettone di presenza di questo Consiglio Comunale per questa opera meritoria, quindi se poi il ragioniere vorrà fare questa cosa, se siamo tutti d'accordo? Bene lo diamo come deciso".







INTERVENTO FUORI MICROFONO

INTERVENTO DEL SINDACO

"Non ci sono problemi.... Passiamo al punto n. 1 che è la modifica regolamento imposta municipale propria. Questo è uno dei due punti che abbiamo visto anche in Commissione regolamenti la settimana scorsa, apportiamo alcune modifiche al regolamento, in parte anche dovute a modifiche legislative, in parte dovute anche al fatto che abbiamo acquisito un anno di esperienza su questa imposta per cui abbiamo apportato alcuni aggiustamenti, ma sostanzialmente senza cambiare l'impostazione della tassa.

Gli articoli sono Art. 2, la determinazione delle aliquote delle imposta e detrazione, che viene modificato, l'Art. 3 bis, le comunicazioni, l'Art. 3 ter agevolazioni per l'abitazione concessa in uso gratuito, poi vengono istituiti un 5 bis, riduzione dell'imposta per i fabbricati diventati fatiscenti, che non era stato introdotto l'anno scorso nel regolamento Imu ma era già presente nel regolamento Ici, l'Art. 6 bis anche questo viene modificato. Devo leggere gli articoli come erano e come diventano, se preferite che li leggiamo prima e li diamo poi per letti al momento della deliberazione perché avete da fare dei commenti, delle osservazioni e tutto quanto lo leggo prima, se invece non ci sono particolari rilievi da fare perché comunque la Commissione all'unanimità lo ha approvato, li leggo direttamente quando vado a leggere la deliberazione".

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE DR. NICCOLI

"Sarebbe bene ma non ho... fare poi questa cosa, un opuscoletto per i contribuenti...".

INTERVENTO DEL SINDACO

"Noi stasera qui abbiamo soltanto le modifiche, che poi verranno inserite e quindi il regolamento verrà emendato con queste modifiche e sarà a disposizione presso l'ufficio tributi. La stampa di un opuscolo ha anche un costo effettivamente, però l'ufficio è assolutamente disponibile a chiunque... l'avevamo fatto due anni fa, 2012 però poi alla fine è più facile che l'ufficio sempre a disposizione, lo chiede, glielo danno, lo stampano al momento, evitiamo di buttare via dei soldi, il primo anno di Imu l'avevamo fatto".







A questo punto il Sindaco, preso atto dell'assenza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, invita il Consiglio ad assumere le proprie determinazioni in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (decorrenza 1° gennaio 2014) basata su due presupposti:

- uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VISTO il comma 703 art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 13/03/2012, esecutiva, con la quale si approvava il Regolamento Comunale in materia di Imposta Municipale Propria, successivamente integrato e modificato con delibera C.C. n. 22 del 27/06/2013 e delibera C.C. n. 45 del 29/11/2013;

CONSIDERATO:

- che l'Imposta Municipale Propria è stata introdotta, a decorrere dall'anno 2014, dal Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta;
- che il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, all'articolo 13 comma 1, anticipa l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale a decorrere dal 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del suindicato Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e delle disposizioni contenute nel medesimo Decreto Legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- che l'art. 4, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, ha prodotto modificazioni considerevoli su entrambi i Decreti sopra menzionati;

RITENUTO, a seguito dell'evoluzione normativa in materia di Imposta Municipale Propria, di dover ulteriormente integrare e/o modificare il Regolamento Comunale vigente e precisamente:







- modifica art. 2 Determinazione delle aliquote dell'imposta e detrazioni;
- modifica art. 3 bis Comunicazioni;
- modifica art. 3 ter Agevolazioni per l'abitazione concessa in uso gratuito;
- istituzione art. 5 bis Riduzione dell'imposta per i fabbricati diventati fatiscenti:
- modifica 6 bis Dichiarazioni;
- modifica art. 7 Versamenti;

SENTITA la Commissione Consiliare sui Regolamenti Comunali nella seduta del 02 aprile 2014;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le materie di competenza del Consiglio Comunale;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sotto il profilo tecnico, contabile dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI ESPRESSI NEL SEGUENTE MODO:

- CONSIGLIERI PRESENTI: N. 13
- CONSIGLIERI VOTANTI: N. 13
- VOTI FAVOREVOLI:
- N. 13
- VOTI CONTRARI:
- N. ==
- CONSIGLIERI ASTENUTI: N. ==

DELIBERA

DI INTEGRARE e modificare il regolamento Comunale in materia di IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, approvato con delibera C.C. N. 3 del 13/03/2012, e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 22 del 27/06/2013 e delibera C.C. n. 45 del 29/11/2013, relativamente agli articoli elencati in premessa, come di seguito specificato:

ARTICOLO 2

Determinazione delle aliquote dell'imposta e detrazione

L'aliquota di base dell'imposta è istituita nella misura dello 0,87 per cento.

L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo.

È assimilata all'abitazione principale quella posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L'assimilazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.







Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali. Ai fini dell'applicazione dell'assimilazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in caso di contitolarità la detrazione è calcolata in proporzione della quota posseduta, in luogo della quota di destinazione ad abitazione principale, per tutti i contitolari e non soltanto per il coniuge che non risulti assegnatario.

L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Viene cosi modificato:

ARTICOLO 2

Determinazione delle aliquote dell'imposta e detrazione

Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

La deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 2, entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.

Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.







L'importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

La detrazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli istituti autonomi per le case popolari, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all'articolo 5 e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

ARTICOLO 3 bis Comunicazioni

Il Comune può:

- stabilire un'aliquota ridotta per le unità immobiliari locate, con contratto di locazione regolarmente registrato. In tal caso i contribuenti aventi diritto all'aliquota ridotta, al fine della dimostrazione del sussistere del diritto stesso, dovranno presentare al Comune apposita comunicazione, come da modello fornito dall'Ufficio Tributi, nonché copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- 2) stabilire un'aliquota ridotta per le abitazioni concesse in uso gratuito tra genitori/figli e viceversa e/o tra fratelli e sorelle, che nell'abitazione concessa abbiano stabilito la propria dimora abituale e residenza anagrafica. In tal caso i contribuenti, aventi diritto all'aliquota ridotta, al fine della dimostrazione del sussistere del diritto stesso, dovranno presentare al Comune apposita comunicazione, come da modello fornito dall'Ufficio Tributi;
- 3) Stabilire un'aliquota ridotta per le unità immobiliari di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) a condizione che non risulti locata.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere effettuate entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta di riferimento.

Viene cosi modificato:

ARTICOLO 3 bis

Comunicazioni

Il Comune può:

- 1) stabilire un'aliquota ridotta per le unità immobiliari locate, con contratto di locazione regolarmente registrato. In tal caso i contribuenti aventi diritto all'aliquota ridotta, al fine della dimostrazione del sussistere del diritto stesso, dovranno presentare al Comune apposita comunicazione, come da modello fornito dall'Ufficio Tributi, nonché copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
 - 2) stabilire un'aliquota ridotta per le abitazioni concesse in uso gratuito tra genitori/figli e viceversa e/o tra fratelli e sorelle, che nell'abitazione concessa abbiano stabilito la propria dimora abituale e residenza anagrafica. In tal caso i contribuenti, aventi diritto all'aliquota







ridotta, al fine della dimostrazione del sussistere del diritto stesso, dovranno presentare al Comune apposita comunicazione, come da modello fornito dall'Ufficio Tributi;

3) Stabilire un'aliquota ridotta per le unità immobiliari di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) a condizione che non risulti locata.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Restano ferme le comunicazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

ARTICOLO 3 ter

Agevolazioni per l'abitazione concessa in uso gratuito

Per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria, è equiparabile all'abitazione principale l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in uso gratuito dai genitori al figlio e viceversa, che viene utilizzata come abitazione principale.

Il beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

In presenza di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta l'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare.

Viene cosi modificato:

ARTICOLO 3 ter

Agevolazioni per l'abitazione concessa in uso gratuito

Per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria, è equiparabile all'abitazione principale l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in uso gratuito dai genitori al figlio e viceversa, che viene utilizzata come abitazione principale. Il beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

Dall'anno 2014 si considera equiparata all'abitazione principale, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, in assenza di diritto, che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro, esclusi gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9. Sull'eventuale valore eccedente i 500 euro si applicherà l'aliquota prevista.

In presenza di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta l'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare.

Viene istituito:

ARTICOLO 5 bis







Riduzione dell'imposta per i fabbricati diventati fatiscenti

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato deve risultare oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso a cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Si intendono tali i fabbricati che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni: strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ed evitare danni a cose e persone. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario ovvero da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati. La riduzione dell'imposta si applica dall'anno d'imposta di riferimento della perizia dell'Ufficio Tecnico Comunale oppure della dichiarazione sostitutiva presentata. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali deve essere portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di variazione di cui all'articolo 6 bis del presente regolamento.

ARTICOLO 6 bis

Dichiarazioni

I soggetti passivi devono dichiarare tutti gli immobili posseduti a qualsiasi titolo e le pertinenze dell'abitazione principale, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.

Per l'anno 2012 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà Comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita







catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione.

La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il modello unico informatico. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dal predetto modello.

Viene cosi modificato:

ARTICOLO 6 bis

Dichiarazioni

I soggetti passivi devono dichiarare tutti gli immobili posseduti a qualsiasi titolo e le pertinenze dell'abitazione principale, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.

Per l'anno 2012 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà Comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Resta ferma la dichiarazione presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobile, in quanto compatibile.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione.

La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il modello unico informatico. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se gli







elementi rilevanti ai fini dell'imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dal predetto modello.



PARERI FORMULATI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1, D.LGS. 267/2000

ALLEGATI ALLA DELIBERA C.C.. 15 DEL 08/04/2014

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

PER LA REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere favorevole.


Noli, 01/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Flavia GIORDANO)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: favorevole

Noli, 01/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Flavia GIORDANO)



PARERE SULLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE

MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

IL SOTTOSCRITTO REVISORE DEI CONTI

Dott. Fabrizio VIGO, iscritto nel Ruolo dei Revisori dei Conti eletto per il triennio 2013/2016 con deliberazione consiliare n. 30 del 05/08/2013;

VISTA la proposta di deliberazione relativa a MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

TENUTO CONTO:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ESPRIME

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole sulla proposta di MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

Genova, 4/4/2014

IL REVISORE DEI CONTI Dott. Fabrizio VIGO







Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to: REPETTO AMBROGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: GAGGERO MICHELA

IL SEGRETARIO COMUNALE (DOTT.SSA GAGGERO MICHELA)

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'A	albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi da
giorno, 5 ,GIU,I\2014	al giorno
ai sensi dell'art. 124 del D.LEG.VO N. 267/2000. Noli, Iì	
	IL MESSO COMUNALE F.to: RENATO BRIANO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amr	ministrativo.